

FOCUS

**NORME
E TRIBUTI**

Mercoledì 23 Aprile 2014
www.ilssole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 14/2014.
In vendita abbinata obbligatoria con
Il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole
24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

LA GUIDA

Una spinta
per innovare
sollecitata
dalla Ue

di **Amedeo Sacrestano**

Con il Dl 179/2012 hanno fatto il loro ingresso nell'ordinamento le discipline delle start up innovative e degli incubatori certificati di start up innovative. Non si è trattato di una vera e propria rivoluzione, ma di una lenta assimilazione di un'articolata disciplina di favore per i soggetti economici che hanno maggiori potenzialità di crescita e d'innovazione e che più di altri possono dare slancio all'economia nazionale. Già nel 2011, infatti, la Ue aveva chiesto all'Italia l'implementazione di più efficaci politiche per accrescere la «propensione all'innovazione e alla ricerca» del suo sistema produttivo. Proprio a seguito di tale spinta, il Governo si era impegnato a realizzare in Italia un sistema favorevole (sotto il profilo fiscale ma non solo) alle start up innovative. L'unico requisito per la loro attribuzione è quello di un oggetto sociale ispirato allo sviluppo, alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nel caso delle start up) e alla messa a disposizione di strutture, attrezzature e servizi per accogliere e far crescere le start up innovative (nel caso degli incubatori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le start up innovative

GLI INCENTIVI

Sconti fiscali per chi investe

- Da impiegare in ricerca oltre il 15% dei ricavi
- Obbligatoria l'iscrizione al Registro delle imprese
- Azioni con diritti differenti per agevolare gli apporti



ALL'INTERNO

I REQUISITI

Produzione annua entro il limite di 5 milioni di euro
Franchi e Rigosi > pagina 4

GLI INCUBATORI

Gli incentivi per i laboratori dove nascono le idee
Annunziata Sansone > pagina 5

RICERCA E SVILUPPO

In Gran Bretagna il fisco più leggero della Ue Italia a centro-classifica
Braglia e Demarchi > pagina 6

AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazione Irpef del 20% per gli investimenti fino a 500mila euro
Matteo Cornacchia > pagina 7

LE STOCK OPTION

Redditi detassati ma divieto di riacquisto senza limiti temporali
Crispolti e Settepani > pagina 8

LA START UP ORDINARIA

Pex sulle partecipazioni solo con introiti prima della cessione
Abbruzzese e Crispolti > pagina 12

LE AGGREGAZIONI

Imprese più efficienti quando «si uniscono» nei contratti di rete
Cristina Odorizzi > pagina 14

L'OPERATIVITÀ

Le risposte dell'esperto alle domande poste dai lettori
Amedeo Sacrestano > pagina 15

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano
CAPOREDATTORI
Jean Marie Del Bo e Mauro Meazza
INSERTO A CURA DI
Giorgio Costa, Silvia Marzioletti, Bianca Lucia Mazzei e Morena Pivetti

* Es Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore



LA GOVERNANCE



Nuove regole "di convivenza" per governance e partner. La start up innovativa è caratterizzata infatti dai requisiti iscrizionali (inserimento nell'apposita sezione del Registro imprese) e norme cosiddette "trasnatiche" che si applicano per semplificare talune procedure. Infatti la srl "targata" start up innovativa può: rinviare, in caso di perdite, alla chiusura dell'esercizio successivo l'adozione dei

provvedimenti ex articolo 2482-ter codice civile, derogare al divieto di cui all'articolo 2474 codice civile al fine di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni se effettuate in attuazione di piani di incentivazione con assegnazione di quote di partecipazione; emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi; emettere categorie di quote dotate sin dall'origine di diritti diversi

LE START UP ORDINARIE



Le start up ordinarie, costituite in forma di società di capitali e soggette all'Ires, devono spesso gestire l'ingombrante presenza di interessi passivi e perdite fiscali. Il legislatore non ha previsto disposizioni fiscali specifiche e il regime fiscale ordinario dispone che gli interessi passivi (e oneri assimilati) gravanti sulle imprese per il reperimento delle risorse finanziarie attraverso i canali del credito, siano

deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati contabilizzati in bilancio; l'eventuale eccedenza è a sua volta deducibile nel limite del 30% del Rol della gestione caratteristica. Se gli interessi passivi di periodo, al netto di quelli attivi, superano il 30%, le start up che volessero alleggerire il peso degli oneri finanziari, possono iscriverli a diretto incremento del costo dei beni per i quali sono stati sostenuti

LE FORME SOCIALI



La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. Quindi è ammessa anche la srl unipersonale; unica condizione è che i soci siano esclusivamente persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con il Dm 23 giugno 2012. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società a

responsabilità limitata semplificata. Il capitale sociale deve essere compreso fra un minimo di un euro e un massimo di 9.999,99 euro e deve essere sottoscritto ed interamente versato in denaro al momento della costituzione. Il versamento non deve essere fatto presso conti correnti bancari vincolati o simili ma direttamente nelle mani dell'organo amministrativo che dichiara nell'atto l'avvenuto ricevimento

GLI INCENTIVI OLTRECONFINE



È la Gran Bretagna il Paese più attrattivo dal punto di vista fiscale nel settore della ricerca e sviluppo. Le deduzioni fiscali del 130% previste per le grandi imprese e quelle al 225% riservate alle piccole, collocano il Paese oltre Manica in pole position nella classifica europea dei Paesi più appetibili fiscalmente. Molto vantaggiose anche le condizioni offerte dalla Croazia, che oltre a una deduzione

integrale sulla ricerca generica, garantisce extra deduzioni del 125% sulla ricerca applicata e del 150% sulla ricerca fondamentale. Con il riconoscimento di un credito d'imposta del 50% delle spese incrementali rispetto all'esercizio del 2013, l'Italia mantiene un profilo mediamente appetibile, risultando più attrattiva di competitor come l'Irlanda, l'Austria e soprattutto la Francia

LE RETI D'IMPRESA



Le reti di impresa sono disciplinate dall'articolo 3, del Dl 5/2009. Per contratto di rete di imprese si intende uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l'oggetto

di ciascuna impresa. La rete di imprese dotata, per scelta dei contraenti, di un fondo comune e di un organo comune, può acquisire, per (ulteriore) scelta dei contraenti, la soggettività giuridica a patto che: la rete sia dotata di fondo patrimoniale; il contratto sia stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto con firma digitale; il contratto sia iscritto come posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro imprese

Aspetti critici

Le norme «a tempo» non aiutano chi investe

Emilio Abruzzese
Rita Merone

L'idea della start up innovativa trae origine dal rapporto Restart Italia, elaborato su incarico del Mise nell'aprile 2012 che attua un progetto ambizioso e interessante per piccole e medie imprese da poco operative, impegnate in attività innovative e tecnologiche o a vocazione sociale. L'elaborazione normativa di tale progetto (Dl 179/2012) non ha confezionato un nuovo modello legale, ma ha consentito alla società "targata" start up innovativa l'applicazione di norme speciali, in materia di diritto societario, fiscale, fallimentare, del lavoro e del mercato dei capitali, definito in sintesi "ecosistema normativo".

Tale apparato, destinato ai soci, ai collaboratori, agli investitori, ai dipendenti e a coloro che contribuiscono alla creazione della start up in veste di "incubatori", appare indubbiamente nuovo e anche "coraggioso"; esso è volto a sostenere l'impegno di giovani laureati e dottorandi nell'attività di ricerca ed a favorire iniziative di ricerca e innovazione, ma risulta poi in concreto idoneo a centrare l'obiettivo?

La maggior parte delle start up costituite sono Srl. Molte hanno ad oggetto attività complesse ed impegnative in campo di ricerca scientifica, che richiedono tempi lunghi di studio, sperimentazione, coinvolgimento di collaboratori ed allargamento della compagine sociale. Pertanto, l'obsolescenza veloce e programmata della normativa speciale e in deroga e, quindi, della stessa qualifica di start up innovativa, così come delineata dal sistema, risulta di fatto il punto più discutibile della normativa.

Il dato più interessante che emerge dall'analisi della normativa prevista per le start up innovative nella forma di Srl è la transizione verso modelli che consentono ricerca di investimento diffuso. Tuttavia, l'utilizzo e il successo di strumenti giuridici quali la possibilità di raccolta di capitali di rischio attraverso portali online (equity based crowdfunding), l'emissione di strumenti finanziari, di quote categorizzate (work for equity) richiedo-

no una maggiore stabilizzazione dell'attività, la diffusione della mentalità per tali forme di investimento e la consapevolezza della sorte di tali investimenti.

Molte norme tendono a privilegiare i soci quali investitori originari (ad esempio in tema di perdite rilevanti o di non applicazione di procedure concorsuali) ma al tempo stesso si sollecita la chiamata di terzi investitori a concorrere al rischio di impresa. Un dualismo di tutele che può esporre ad incertezze i successivi investitori e dissuaderli dall'effettuare l'apporto optando per investimenti più tradizionali.

Sul versante fiscale, sono sicuramente interessanti gli incentivi che comportano detrazioni in ambito Irpef e deduzioni in ambito Ires, ma i tempi di emissione del decreto di attuazione sono stati troppo lunghi ed hanno inoltre generato qualche sorpresa interpretativa. Poi, appare coerente all'allargamento della compagine sociale e collaborativa, richiesta dall'attività della start up innovativa, il regime fiscale agevolato dei piani di incentivazione nell'ambito dei redditi di lavoro.

Tali agevolazioni finalizzate a sollecitare giovani e non giovani a confrontarsi con attività e tematiche imprenditoriali, sono pur sempre di natura transitoria e non incidono efficacemente sul sistema.

In conclusione, la start up innovativa è certamente un esperimento originale e quasi entusiasmante, per l'operatore giuridico, nel panorama legislativo nazionale. Tuttavia le finalità di attrarre talenti e capitali dall'estero e di promuovere la cultura dell'assunzione di rischio di impresa appaiono fortemente penalizzate dal perentorio termine di cedevolezza.

E, se da un lato, tale transitorietà è opportuna per il divieto di distribuzione di utili e di superamento di importi produttivi, è tuttavia poco probabile che si apprenda e si diffonda l'utilizzo di strumenti più sofisticati per un tempo limitato, quando non si intenda transitare verso il modello della società per azioni.

La «gestione» fiscale

IL REGIME DELLE AZIONI

Partecipazioni, scatta la Pex con ricavi prima della cessione

Escluso dalla regola restrittiva il settore energia che ha tempi lunghi di avvio

PAGINA A CURA DI
Emilio Abruzzese
Cristiana Crispolti

Fin dall'introduzione del regime della participation exemption (articolo 87 del Tuir), una delle principali preoccupazioni è stata la necessità di acclarare l'esistenza del requisito dell'esercizio di impresa commerciale. Spesse volte, l'agenzia delle Entrate ha negato la sussistenza del requisito, rendendo quindi soggette a tassazione piena le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

I casi di negazione

La negazione dell'esercizio di impresa commerciale si è avuta in casi quali la concessione di marchi e di aziende in affitto a terzi, nonché in fasi di start up proprie dell'inizio di attività d'impresa, propedeutiche e necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Il requisito della commercialità deve sussistere infatti nel triennio antecedente l'anno di cessione e l'Agenzia (circolare 34/2004), ha concesso che in caso di società costituita da meno di un triennio, si possa verificare quanto accaduto in questo minor periodo. A maggior ragione per le iniziative più complesse e strutturate, sono state

riscontrate spesso lunghe fasi di start up, che hanno impedito il conseguimento di ricavi, anche per lunghi periodi.

In questo contesto, è stata negata dall'Agenzia, in sede di interpello ex lege 212/2000, l'esistenza del requisito della commercialità, ad esempio, in un caso di una impegnativa ristrutturazione di complesso alberghiero (risoluzione 165/2005) ed in un caso di società assuntrice di un concordato (risoluzione 323/2007). I soggetti richiedenti si sono visti così negare il regime Pex, per effetto di lungaggini

LA «TOLLERANZA»

Da chiarire definitivamente che sono attività d'impresa tutte quelle che manifestano reale «sforzo» imprenditoriale e non mero godimento di beni

burocratiche o di procedura, ovviamente di natura extra fiscale, di certo non auspiccate, bensì subite.

La produzione di energia

La negazione del regime Pex la si è riscontrata negli ultimi anni, soprattutto nel settore della produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, dove la fase degli studi di fattibilità e di ottenimento delle autorizzazioni ha comportato spesso la maturazione di congrui periodi prima che si potessero realizzare i primi ricavi. In detto contesto, con la risposta a interrogazione parlamentare 5-01695, del 28 luglio 2009, fu confermata l'interpretazione restrittiva relativamente alle fasi di avviamento dei lavori per la predi-

sposizione dei siti produttivi e quindi alle fasi cosiddette preparatorie, le quali ultime furono considerate come non esplicanti l'inizio della vera e propria attività di impresa commerciale.

Tale approccio penalizza ovviamente le situazioni nelle quali era indispensabile una lunga e complessa fase di avvio. Paradossalmente, spesso, più erano complesse le situazioni, non certo per fatti imputabili alla società le cui quote si pretendeva di cedere in regime Pex, più veniva negata la sussistenza di un effettivo inizio di attività commerciale.

L'apertura dell'Agenzia

A questo punto, è stata accolta con estremo favore la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013, che ha fatto sdoganare le fasi di start up, definite come quelle «dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori, ecc.», con ciò attribuendo a dette fasi piena dignità d'impresa commerciale.

In sostanza, questi i principi adottati dall'Agenzia:

- perché un soggetto possa vendere una partecipazione in regime Pex, è necessario che prima della cessione si sia avuta una fase in cui i ricavi si siano avuti, poiché alla fase di start up è seguito (prima della cessione della partecipazione) l'inizio dell'attività commerciale;
- se, quindi, la fase di start up non è ancora ultimata e si cede la partecipazione prima che ciò accada, e che quindi si abbiano i primi ricavi, non si può applicare la Pex;
- se prima della fase di start up si ha una fase di inattività, quest'ultima

PIÙ E MENO



L'agenzia delle Entrate ha chiarito che le fasi di start up «dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori»: si comprendono nel periodo d'attività commerciale, se prima della cessione della partecipazione la partecipata ceduta ha già conseguito i primi ricavi.

In via interpretativa l'Agenzia ha inoltre fatto un'eccezione per taluni settori (ad esempio: energetico e dei lavori pubblici) comprendendo le fasi di start up nel periodo di attività commerciale anche se la cessione interviene prima del conseguimento dei primi ricavi

Resta però fermo che le fasi di inattività non si comprendono ai fini del computo del periodo di attività commerciale e che per le attività diverse da quelle indicate a titolo esemplificativo dalla Circolare n. 7/E del 29/3/2013, (settore energetico e lavori pubblici), che comunque possono necessitare di lunghe fasi di start up come i settori farmaceutico e delle biotecnologie, non sono previste eccezioni

non la si può cumulare con le fasi di start up e di attività commerciale. Sicuramente, si è trattato di un bel passo avanti, rispetto alle pressive interpretazioni restrittive.

A ben vedere, si sarebbe potuto fare di più. Applicando alla lettera questi principi, la vendita di una partecipazione di una società che deve realizzare un complesso impianto per la produzione di energia, che necessita di un lungo periodo per autorizzazioni e difesa in procedimenti per cause ambientali, ed infine per la realizzazione dell'opera, con vendita intervenuta prima del conseguimento dei primi ricavi, sarebbe "fuori da Pex". La fortuna di questa fattispecie consiste però, nell'ulteriore sforzo interpretativo dell'Agenzia, nel rendersi conto che vi sono dei settori per i quali le fasi di start up vogliono dire, di per sé, fare attività di impresa, anche prima del conseguimento dei ricavi. Quelli "salvati" in via esemplificativa sono il settore energetico e quello dei lavori pubblici, restandone esclusi altri egualmente meritevoli di comprensione, quali quelli farmaceutico e delle biotecnologie. Attività produttive, queste ultime, come altre, che in quanto non citate in detta circolare sarebbero soggette alla discrezionalità degli interpreti. Quel che rimane difficile da comprendere è perché possano essere non qualificate attività d'impresa commerciale (articolo 87 del Tuir), attività che palesemente dimostrano sforzi imprenditoriali e non certo puro godimento di beni. Attività, spesso, frustrate da burocrazia, esasperati tempi di giustizia, complicazioni legislative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regime transitorio. Dal 1° gennaio 2014 cancellata la detassazione dei guadagni realizzati da persone fisiche sulla vendita di partecipazioni

Plusvalenze reinvestite senza esenzione

Il fisco con una mano dà, con l'altra prende. In quasi concomitanza con l'introduzione delle agevolazioni previste per le start up innovative è stata soppres- sa, con la legge di stabilità 2014, l'esenzione delle plusvalenze conseguite da persone fisiche non nell'esercizio di impresa commerciale (commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 68 del Tuir).

Tale esenzione era sottoposta a determinate condizioni soggettive ed oggettive, ivi compresa quella del reinvestimento delle plusvalenze, entro due anni dal

loro conseguimento, in società della medesima attività di quella ceduta, costituite da non più di tre anni.

Questo complesso ed articolato sistema di condizioni intendeva favorire i soggetti che volessero cedere partecipazioni, acquistandone altre della medesima attività, non necessariamente di carattere innovativo.

Fatto è che la legge di stabilità 2014 ha abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2014, detta agevolazione, senza nulla disporre da un punto di vista

transitorio.

La conseguenza è che coloro (persone fisiche) che si sono trovati a realizzare operazioni di cessione di partecipazioni (a tutto il 31 dicembre 2013) devono ora capire come possono comportarsi.

Fermo restando che, a tal proposito, sarà opportuna una conferma di prassi, si ritiene che tutte le cessioni effettivamente concluse entro il 31 dicembre 2013 possano beneficiare della norma agevolativa, pur considerato che il vincolo del reinvestimen-

to nel biennio sarebbe sprovvisoriamente, a decorrere dal primo gennaio 2014, della norma che detto vincolo prevede.

In altri termini, si ritiene che la norma necessariamente debba sopravvivere, post primo gennaio 2014, ma all'esclusivo fine di disciplinare le cessioni intervenute sino al 31 dicembre 2013; cessioni, queste ultime, realizzate nella consapevolezza di poter considerare esenti le conseguenti plusvalenze. Se tale interpretazione fosse confermata, si ritiene altresì che per definire la

scansione temporale della modifica normativa ci si debba attenere a principi transitori già illustrati dall'agenzia delle Entrate, ad esempio quando si trattò di regolamentare il passaggio dell'aliquota sul capital gain, dal 12,5% al 20% (circolare n. 11/E del 28/3/2012).

Quel che fa da momento rilevante non è quello del pagamento della partecipazione, bensì quello di effettiva realizzazione civilistica dell'operazione di cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA